Federazione Erboristi Italiani - FEI
00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2
tel. 065866345 – 305 - fax 065812750
fei@confcommercio.it - feiroma@tin.it
www.feierboristi.org
Membro EHTPA
European Herbal & Traditional Medicine Practiotioners Association

Il Presidente

Roma 08 luglio 2014

Riflessioni F.E.I.

sulle "Riflessioni" del CdL in Tecniche Erboristiche di Torino sul Piano di Settore e sul Tecnico Erborista.

Riportiamo le "Riflessioni sul Piano di Settore e Tecnico Erborista" pubblicate su *Natural 1* di luglio – agosto 2014, per conto del CdL in Tecniche Erboristiche dell'Università di Torino.

RIFLESSIONI SU PIANO DI SETTORE E TECNICO ERBORISTA

Il Piano di Settore delle Piante Officinali è costituito da poche pagine, dalle quali comunque si può desumere che la figura del Tecnico Erborista laureato ne esce valorizzata e salvaguardata. Dalla lettura emergono punti salienti sono i seguenti:

• È competenza delle Regioni legiferare in materia agricola (non del MIPAAF) e le Regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, (conferenza che è riservata soltanto ai Ministeri ed alle Regioni) hanno chiesto di apporre anche l'obiettivo di revisionare la Legge del 1931, che riguarda la materia agricola, perchè le Regioni altro non possono legiferare, solo in materia di agricoltura. Per il Tecnico Erborista laureato interviene positivamente a salvaguardare la professionalità (e lo ha già fatto) il Ministero della Salute (v. punti seguenti).

• La figura del Tecnico Erborista laureato è comunque preservata e la sua competenza ben evidenziata nel documento finale del Piano di Settore. Ad esempio, **a pagina 9**, è stata inserita a piè pagina la Nota 4, che così recita "A titolo esemplificativo, fra le norme vigenti che potrebbero interessare maggiormente un coltivatore potenziale rivenditore di piante officinali essiccate, si ricorda la **Nota su "Preparazioni estemporanee a base di piante per uso alimentare" 19-05-2010 emanata dal Ministero della Salute**, secondo cui le figure professionali previste per effettuare la miscelazione estemporanea delle erbe sfuse (all'interno di una farmacia oppure erboristeria dotata di un laboratorio idoneo autorizzato dalla ASL) sono: l'erborista diplomato (Legge n°99 del 6 giugno 1931), il tecnico erborista laureato o diplomato, il laureato in farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche iscritto all'Ordine".

È stata appositamente inserita tale Nota per evitare che agricoltori, coltivatori, gestori di agriturismi e di bed&breakfast e strutture similari si ritengano autorizzati sull'onda dell'entusiasmo del naturale mettersi a vendere direttamente al pubblico le loro erbe, NON POSSONO (altrimenti i NAS oppure gli Ispettori delle ASL possono sollevare problemi gravi).

Altrettanto dicasi che - all'interno di una erboristeria - se non si ha la presenza di un laureato in T.E., in Farmacia oppure in CTF, NON si possono vendere erbe sfuse, né miscelarle a seconda delle esigenze del cliente.

• **Nel paragrafo 4 "LE AZIENDE AGRICOLE NAZIONALI E GLI ATTORI DELLA FILIERA: IL QUADRO DELLE OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ" a pag. 16** si fa notare "…. che il Tecnico erborista laureato ha il vantaggio di associare alle conoscenze di coltivazioni anche quelle della chimica dei principi attivi naturali".

• **Nel paragrafo 6 "PROBLEMATICHE ED ESIGENZE DEL SETTORE AGRICOLO" a pag. 27** si fa notare come la laurea in Tecniche Erboristiche sia -in ambito europeo - una prerogativa dell'Italia e del Portogallo, e che l'Italia in particolare vanta una forte tradizione erboristica.

Questi punti sono incontrovertibili e sono scritti nel documento finale e quindi ufficiale per lo Stato Italiano e sono un riferimento per tutti noi. Anche perché il Tecnico Erborista DEVE occuparsi della pianta dal momento della raccolta in poi (e in ciò è tutelato), mentre il Tecnico Erborista PUO' occuparsi anche di coltivazione, ma non è certo un obbligo.

Università di Torino – CdL in Tecniche Erboristiche

luglio - agosto 2014 natural 1 51

Troviamo il documento diffuso dal CdL in Tecniche Erboristiche veramente riduttivo di quella che è la realtà del Piano di Settore sulle Piante Officinali, che in ogni caso non è mai stato approvato dalla Federazione Erboristi Italiani nella sua qualità di Associazione a tutela della categoria.

Abbiamo più volte evidenziato come questo Piano di Settore ratificato con modalità che ancora ci sono oscure, dalla Conferenza Stato – Regioni sia diverso da quello che il Ministero delle Politiche agricole ci inviò dicendo che lo stesso era stato inviato alla Conferenza Stato Regioni per l'approvazione. Ma il Piano di Settore ratificato dalla stessa contiene un punto in cui si chiede la revisione della legge 99/1931 attraverso una delega al Governo. Punto mai approvato dai componenti del Tavolo tecnico di filiera delle piante officinali che avrebbero quindi lavorato per oltre due anni per vedersi confezionato un documento mai approvato da nessuno.
Inoltre alla Conferenza Stato Regioni fu richiesta dalle Regioni stesse e dal Ministero proponente l'abrogazione della citata legge, abrogazione derubricata in revisione/modifica attraverso una futura delega governativa.

Non possiamo fare a meno di evidenziare questi passaggi che riteniamo essere di una gravità assoluta, non capiamo inoltre come possano essere avvalorati da istituzioni universitarie presso le quali si formano i Tecnici Erboristi, anch'esse presenti al Tavolo Tecnico e che si sono adoperate per l'emanazione dello stesso Piano di Settore e che pensavamo fossero presenti, come noi, per tutelare i propri studenti e i propri laureati.

Il Tavolo Tecnico della Filiera delle Piante Officinali vedeva inoltre al suo interno il *Gruppo Legislazione – Politiche Nazionali e Comunitarie*, questo si è in pratica riunito una sola volta, il 9 novembre 2011, poi è sparito, non più convocato. Perché? Riportiamo per conoscenza di chi legge il verbale di questa riunione dal quale traspare con evidenza quanto la F.E.I. ha da subito evidenziato e le considerazioni dello stesso Ministero, stravolte in seguito dai ben noti fatti.

Le "riflessioni" del CdL in Tecniche Erboristiche sono contestabili, trovando presupposto su "note" inserite nel Piano di Settore e su affermazioni prive di qualsiasi consistenza giuridica.
Certamente un confronto diretto con le Associazioni di categoria che si occupano ogni giorno di questa materia avrebbe giovato al fine di "riflettere" in un modo molto più attento sulla delicata materia che tocca la vita professionale e commerciale di diverse migliaia di soggetti che producono reddito e offrono lavoro su tutto il territorio nazionale.

Per l'erborista la competenza in materia di coltivazione è un dato oggettivo, acquisito e sancito da una legge dello Stato ancora pienamente in vigore.

Sinceramente non capiamo cosa o chi spinga il CdL in Tecniche Erboristiche dell'Università di Torino a fare affermazioni come la seguente:

"Anche perché il Tecnico Erborista DEVE occuparsi della pianta dal momento della raccolta in poi (e in ciò è tutelato), mentre il Tecnico Erborista PUO' occuparsi anche di coltivazione, ma non è certo un obbligo".

In realtà di fatto al momento attuale è esattamente il contrario. L'erborista non è obbligato ad occuparsi della coltivazione, la legge obbliga CHI coltiva ad essere in possesso del diploma di erborista o ad avvalersi di questa figura, come ad esempio altre norme ben note obbligano l'azienda produttrice di integratori alimentari ad avvalersi della figura del Direttore Tecnico, e ci limitiamo a questo esempio.

E soprattutto in quanto sempre nella nota diffusa si afferma:

"*… che il Tecnico Erborista ha il vantaggio di associare alle conoscenze di coltivazioni anche quelle di chimica dei principi attivi naturali"*.

Bene, il Tecnico Erborista è competente in materia di coltivazioni, allora partiamo proprio da questo punto piuttosto di preoccuparsi di far regredire le competenze dell'erborista ***ante 1931***, l'Università dovrebbe, se proprio vuole sostenere positivamente questa figura professionale, favorirne il suo riconoscimento, come Direttore Tecnico dell'azienda agricola o della "rete" di aziende agricole che si occupano di coltivazione delle officinali. Inoltre dovrebbe favorire il suo riconoscimento come Direttore Tecnico di laboratori di produzione di integratori alimentari o come "Persona Responsabile" per quelli ove si producono cosmetici.
O neanche queste competenze sono alla portata dell'erborista laureato?

In tal caso hanno evidentemente ragione tutti i nostri giovani colleghi quando ci chiedono "ma per cosa abbiamo studiato, sacrificando tempo e denaro?". " ma perché all'Università ci dicono che non possiamo fare nulla e che sarebbe meglio continuare gli studi in Farmacia?"
Queste osservazioni a noi vengono riferite tutti i giorni!

Che all'Erborista poi competa il compito di commercializzare piante officinali è un dato di fatto consolidato dal tempo e dalla giurisprudenza che gli erboristi si sono conquistati sul campo attraverso le loro Associazioni di categoria!

Compito dell'Università è quello di fornire agli Studenti un'ottima preparazione in tutti gli ambiti della filiera erboristica a partire proprio dalla coltivazione delle piante officinali e della loro trasformazione, attività anche questa messa fortemente in discussione, a prescindere dalle "riflessioni" del Cdl in Tecniche Erboristiche di Torino.

Per queste attività l'Erborista è già abilitato da una legge dello Stato, vogliamo tornare indietro?

Per quanto poi riguarda la tutela sindacale della categoria lasciate che se ne occupino le Associazioni di categoria che sono qualificate per farlo.
Purtroppo per alcuni, noi esistiamo per questo!

Federazione Erboristi Italiani
F.E.I.
Confcommercio Imprese per l'Italia